



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 maggio 2007 (14.05)
(OR. fr)**

9518/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0081 (COD)**

**CODIF 13
CODEC 508
ENT 56**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 maggio 2007
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

Conformemente al metodo di lavoro convenuto il 10 giugno 2003, le delegazioni sono invitate a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione anteriormente al 18 giugno 2007.

All.: COM(2007) 236 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2007
COM(2007) 236 definitivo

2007/0081 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 74/346/CEE del Consiglio del 25 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Realizzata secondo la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato II, parte A, della presente proposta.

5. La presente proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 74/346/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione degli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo $\boxtimes$ 95 $\boxtimes$,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote³, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La direttiva 74/346/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE⁵ e fissa disposizioni tecniche relative alla

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/40/CE della Commissione (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 28).

⁴ Vedi allegato II, parte A.

⁵ GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda il dispositivo di sterzo. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

- (3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

↓ 74/346/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per "trattore (agricolo o forestale)" s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

↓ 82/890/CEE Art. 1, par. 1 (adattato) → ₁ 97/54/CE Art. 1

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e →₁ 40 km/h ←.

↓ 74/346/CEE (adattato)

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni riportate nell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare ☒ l'immatricolazione, ☒ o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato ☒ I ☒.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate a norma della procedura ☒ di cui ☒ all'articolo ☒ 20, paragrafo 2, ☒ della direttiva ☒ 2003/37/CE. ☒

Articolo 5

Gli Stati membri ☒ comunicano ☒ alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.



Articolo 6

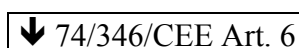
La direttiva 74/346/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione delle direttive stesse indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [...].



Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

↓ 74/346/CEE → ₁ 98/40/CE Art. 1, punto 1

ALLEGATO I

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Per «retrovisore» si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso. →₁ Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5. ←
- 1.2. Per «retrovisore interno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo.
- 1.3. Per «retrovisore esterno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore.
- 1.4. Per «categoria di retrovisori» si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II.

2. NORME DI MONTAGGIO

2.1. Osservazioni generali

↓ 74/346/CEE (adattato)

- 2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva ☒ 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ☒.

↓ 74/346/CEE → ₁ 98/40/CEE Art. 1, punto 2
--

- 2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida.

¹ GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

2.2. Numero

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione è a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

2.3. Posizione

- 2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5.
- 2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto.
- 2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5.
- 2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico, non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.
- 2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori.

2.4. Regolazione

- 2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.
- 2.4.2. ➔₁ Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida. ⬅ Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall'esterno.
- 2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.

2.5. Campo di visibilità

2.5.1. *Stati membri in cui la circolazione è a destra*

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

2.5.2. *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra*

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.



ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata, con l'elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 6)

Direttiva 74/346/CEE del Consiglio
(GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1)

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio
(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

unicamente per quanto riguarda i
riferimenti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1
della direttiva 74/346/CEE

Direttiva 97/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

unicamente per quanto riguarda i
riferimenti, di cui all'articolo 1 della
direttiva 74/346/CEE

Direttiva 98/40/CE della Commissione
(GU L 171 del 17.6.1998, pag. 28)

Parte B

Termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
74/346/CEE	2 gennaio 1976	—
82/890/CEE	22 giugno 1984	—
97/54/CE	22 settembre 1998	23 settembre 1998
98/40/CE	30 aprile 1999	1° maggio 1999 ⁽¹⁾

(1)

In conformità dell'articolo 2 della direttiva 98/40/CE:

“1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:

- non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.”

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 74/346/CEE	Presente direttiva
Articoli 1 – 4	Articoli 1 – 4
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III